

**FOGLIO INFORMATIVO C/6
SCONTO PAGHERÒ DIRETTO****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Agricola Popolare di Sicilia
Società Cooperativa per Azioni (di seguito la "Banca")
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa
Tel.: 0932/603111
Indirizzo e-mail: info@baps.it
Sito internet: www.baps.it
Codice ABI 5036.9
Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486
La Banca è sottoposta all'attività di vigilanza di Banca d'Italia ed è iscritta al numero 1330 dell'Albo delle Banche.
Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;

CHE COS'È LO SCONTO DI PAGHERÒ DIRETTO

Con il contratto di prestito la Banca eroga una somma di denaro al cliente, il quale si impegna a restituirla insieme agli interessi che costituiscono il corrispettivo del finanziamento, secondo un piano di ammortamento alle scadenze concordate con la Banca.

Il prestito può essere assistito da garanzie. Può, inoltre, ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi di morte o invalidità a causa di infortunio.

Il finanziamento sotto forma di "Sconto di pagherò diretto" si caratterizza per il fatto che il cliente rilascia alla Banca **effetti cambiari**, eventualmente sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti) o assistiti da altre garanzie, di importo pari a quello da rimborsare, maggiorato degli interessi e delle altre somme dovute.

Prestito a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO****Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

TAEG su finanziamento di € 1.000,00 al tasso del 9,00% rimborsabile con 18 effetti mensili: **9,91%**

TAEG su finanziamento di € 1.000,00 al tasso del 9,00% rimborsabile con unico effetto a sei mesi: **9,65%**

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per la stipula del contratto.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	Non previsto
	Durata	18 mesi
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo fisso	fino a Euro 5.000,00: 9,00% oltre Euro 5.000,00: 7,75%
	Parametro di riferimento	Non previsto

	<i>Spread</i>		Non previsto
	Tasso di mora		tasso del finanziamento + 2 punti
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	esente
		Recupero spese visure	€ 45,00 per l'intestatario e per ogni garante
		Bollo su effetti cambiari	1,10%
		Altro	
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	esente
		Incasso rata	esente
		Invio comunicazioni	€ 5,00
		Sospensione pagamento rate	esente
		Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento	esente
		Invio sollecito di pagamento per rate scadute	esente
		Commissione per estinzione anticipata	esente
	Altro		
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	
Periodicità delle rate		mensile	

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Non previsto

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato in calce al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bapr.it)

SERVIZI ACCESSORI

Non previsti

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Non previste

Aggiornato al 30/11/2024

Pagina 2 di 4

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell'istruttoria: 40 giorni.
- Disponibilità dell'importo: 5 giorni.

ESTINZIONE ANTICIPATA, TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI**Come procedere al rimborso anticipato del prestito**

In considerazione delle caratteristiche tecniche del finanziamento, il Prestatario può estinguere anticipatamente il prestito solo attraverso il pagamento alla Banca dell'intero importo residuo.

Nel caso di richiesta di chiusura del rapporto da parte del Prestatario, la Banca è obbligata a provvedervi entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Prestatario.

Cosa accade in caso di mancato pagamento (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto)

In caso di mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del prestito, la Banca potrà – senza bisogno di alcuna intimazione al Prestatario – dichiarare la decadenza del Prestatario dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. In tal caso, la Banca potrà esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, posta elettronica: reclami@baps.it, posta elettronica certificata: reclami@pec.baps.it, in conformità alla Policy di gestione dei Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.baps.it (sezione Reclami). La Banca provvede a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre i termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.

Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo

(a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

(b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF.

LEGENDA

Cambiale	Titolo di credito che prevede la promessa incondizionata di pagare (pagherò cambiario) o di far pagare (tratta) una somma di denaro ad una determinata scadenza e nel luogo indicato dal titolare in favore di chi risulta legittimato all'esercizio del diritto cartolare
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento
Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito

Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura